

REGOLAMENTO DI PROCEDURA E CODICE ETICO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del decreto legislativo n. 28/10, e successive modificazioni il presente regolamento é applicabile alla mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le parti vogliano risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola contrattuale e (o) statutaria, di un obbligo di legge, ovvero su invito del giudice o su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali il presente regolamento si applica in quanto compatibile.

CAPO II L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE


ARTICOLO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'Organismo di mediazione gestisce il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'art. 1, comma 1, secondo le norme del presente regolamento.
2. L'Organismo di mediazione non può svolgere anche funzioni arbitrali.
3. L'Organismo di mediazione non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera delle parti.
4. I termini fissati per il compimento di atti da parte della Segreteria Amministrativa dell'Organismo sono da considerarsi ordinatori.

ARTICOLO 3 – L'ELENCO DEI MEDIATORI

- 1 - L'Organismo di mediazione tiene l'elenco dei mediatori.
- 2 - Nella formazione dell'elenco l'Organismo tende a mantenere una proporzione tra il numero di mediatori iscritti ed i procedimenti di mediazione effettivamente svolti.
- 3 - L'elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni distinte per materia:
 - a. condominio;
 - b. diritti reali;
 - c. divisione;

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



- d. successioni ereditarie;
- e. patti di famiglia;
- f. locazione;
- g. comodato;
- h. affitto d'aziende;
- i. risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- l. risarcimento danni da responsabilità medica;
- m. risarcimento danni da diffamazione con il mezzo di stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- n. contratti assicurativi;
- o. contratti bancari;
- p. contratti finanziari;
- q. altro.

4 - E' ammessa l'iscrizione al massimo in tre sezioni.

Il mediatore al momento dell'iscrizione nell'elenco può indicare le materie rispetto alle quali non intende prestare opera di mediazione.

5 - Tali annotazioni sono messe a disposizione degli utenti, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Organismo.

6 - La revisione dell'elenco dei mediatori deve essere fatta con cadenza annuale.

ARTICOLO 4 - LA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

1 - La Segreteria Amministrativa dell'Organismo si occupa del servizio di mediazione; essa ha preferibilmente sede presso il Tribunale.

2 - I dipendenti che operano presso la Segreteria Amministrativa devono essere ed apparire imparziali, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

E' fatto loro espresso divieto di indicare nominativi di mediatori e, se richiesti, devono limitarsi a mettere a disposizione l'elenco.

3 - Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

4 - I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".

5 - La Segreteria Amministrativa tiene un registro, anche informatico, con le annotazioni, per ogni procedimento, relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all'oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del procedimento ed al relativo esito.

6 - La Segreteria Amministrativa conserva per un triennio dalla data di conclusione del procedimento esclusivamente la domanda, la dichiarazione di adesione, il verbale di accordo o di

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



mancato accordo; i documenti sono a disposizione del mediatore per la consultazione presso la Segreteria.

CAPO III IL MEDIATORE

ARTICOLO 5 - DISPOSIZIONI GENERALI

1 – Il mediatore aiuta le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia e, pur tenendo presente i loro reali interessi, non prescinde, ove possibile, nello svolgimento della sua funzione, dalla cornice normativa che regola il rapporto.

2 - I mediatori iscritti nell'Elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del presente regolamento e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisito presso gli enti di formazione accreditati secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.M. 18.10.2010 n.180 e partecipando nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.

Il rispetto degli obblighi deontologici e di formazione è condizione per mantenere l'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

3 - Il mediatore non può svolgere attività di consulenza sull'oggetto della controversia.

4 - Il mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

5 - Il mediatore designato deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa dell'Organismo.

ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI MEDIATORI

1 - Sono condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori:

a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva;

b) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;

e) possedere una specifica formazione ed uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, nonché aver partecipato, nel biennio di aggiornamento ed in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti;


f) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge;

g) essere in possesso di una polizza assicurativa contro la responsabilità professionale, estesa anche all'attività di mediazione, con un massimale di almeno € 500.000,00;

h) non essere iscritto nell'elenco dei mediatori di più di cinque organismi di mediazione,

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015

Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



i) essere iscritto ad un Ordine Professionale.

2 - Con la richiesta di iscrizione nell'elenco il mediatore deve:

a) dichiarare la disponibilità ad operare per l'Organismo ed indicare la sezione o le sezioni dell'elenco in cui chiede di essere iscritto;

b) depositare un curriculum sintetico, con indicazione specifica dei requisiti di cui alle lettere e) del comma precedente;

c) attestare il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), e), d) e h) del comma che precede;

d) depositare copia della polizza di cui alla lettera i) del comma precedente;

e) dichiarare presso quali altri Organismi sia iscritto.

3 - Il mediatore che intende conseguire l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 3, comma 3, sezione B, del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180 e successive modificazioni, deve depositare presso l'Organismo la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie.

4 - Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo.

5 - abrogato

6 - L'esercizio dell'azione penale per delitto non colposo, l'apertura di un procedimento disciplinare e la sospensione cautelare dall'attività di avvocato precludono sino all'esito definitivo l'iscrizione.

ARTICOLO 7 - SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEI MEDIATORI

1 - E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:

a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;

b) nel caso di apertura di procedimento disciplinare;

c) nel caso di sospensione cautelare dall'attività professionale,

2 - La sospensione viene revocata:

a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;

b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive, qualora siano di proscioglimento ovvero irroghino una pena o una sanzione compatibili con l'iscrizione nell'elenco.

3 - E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:

a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;

b) nel caso di sostituzione ai sensi dell'art. 10, comma 2;

c) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediazione affidato, se ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno.

4 - . Qualora l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni perché contrario ai principi di ordine pubblico, o alle norme imperative, o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, il Presidente del Tribunale dispone che sia data comunicazione all'Organismo per gli eventuali provvedimenti di cancellazione del mediatore dall'Organismo ed al Consiglio dell'Ordine di iscrizione del mediatore per quanto di eventuale competenza.

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere

5 - Il mantenimento dei requisiti di onorabilità costituisce requisito per il mantenimento dell'iscrizione, oltre a quant'altro previsto nel presente regolamento.

6 - Del provvedimento di cancellazione è immediatamente notiziato il Consiglio dell'Ordine di appartenenza del mediatore al fine dell'apertura dell'eventuale procedimento disciplinare.

7 - I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione, nonché quelli di revoca della sospensione cautelare, vengono assunti dal Consiglio Direttivo previa audizione del mediatore nei primi due casi.

8 - Nei casi di eccezionale urgenza la sospensione cautelare può essere assunta prima dell'audizione del mediatore.

9 - Il mediatore che assume funzioni o cariche direttive nell'ambito dell'Organismo è sospeso dall'elenco per la durata dell'incarico.

ARTICOLO 8 - DOVERI DI IMPARZIALITÀ E DI EVITARE INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTI

1 - Il mediatore non può assumere l'incarico:

- a) nei casi previsti dagli articoli 37 e 55 del codice deontologico forense e delle analoghe disposizioni previste nei Codici Deontologici degli Ordini di appartenenza del mediatore;
- b) in ogni altro caso previsto dall'art. 815 codice di procedura civile;
- c) se non abbia conoscenza specifica nella materia giuridica oggetto della mediazione;
- d) in ogni altra situazione in cui possa esserne compromessa l'imparzialità o l'indipendenza dalle parti.

2 - L'Organismo non è responsabile dei danni derivanti da infedeli dichiarazioni del mediatore.

3 - Al mediatore designato, ai suoi ausiliari o collaboratori nonché ad altro professionista socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il primo ha lo studio, è fatto divieto:


- a) di assumere la funzione di arbitro nella vertenza oggetto di mediazione;
- b) di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati nella procedura di mediazione;
- c) di percepire compensi direttamente dalle parti;
- d) di assumere successivamente, direttamente o indirettamente, anche tramite altro professionista socio o associato degli stessi, ovvero che eserciti negli stessi locali ove il mediatore ha lo studio, la difesa delle parti in un giudizio per questioni strettamente inerenti agli affari trattati nella procedura di mediazione.

4 - Il mediatore designato s'impegna ad informare immediatamente l'Organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione, anche se non espressamente previste.

5 - Il mediatore deve comunicare alla Segreteria Amministrativa, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l'accettazione dell'incarico.

Al momento dell'accettazione dell'incarico il mediatore deve sottoscrivere un'apposita

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



dichiarazione di imparzialità e di rispetto di quanto previsto nel presente regolamento.

6 - La comunicazione di accettazione dell'incarico da parte del mediatore:

- a) equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità e di possesso dei requisiti di necessaria competenza;
- b) costituisce fonte di responsabilità per il mediatore;
- c) ha rilevanza deontologica.

7 - I magistrati onorari ed i giudici di pace non possono assumere incarichi quali mediatori durante il loro mandato.

ARTICOLO 9 - LA DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE

1 - Il mediatore è designato attraverso l'utilizzo del sistema informatico fornito dal Consiglio Nazionale Forense denominato "Mediazione Web CNF" che garantisce il rispetto di criteri inderogabili, predeterminati, oggettivi e certi nella scelta del mediatore in relazione alle materie di competenza indicate al momento dell'iscrizione all'Organismo.

2 - Le parti possono individuare con una domanda congiunta il mediatore tra i nominativi inseriti nell'elenco.

3 - In caso di sostituzione del mediatore l'Organismo nomina un altro mediatore ai sensi del primo comma.

4 - E' facoltà del Consiglio Direttivo derogare ai predetti criteri laddove si ravvisino straordinarie, oggettive e comprovate ragioni di merito e di opportunità.

5 - Al procedimento di mediazione possono partecipare, su indicazione dell'Organismo ed al solo fine di svolgere il tirocinio assistito, altri Mediatori iscritti all'Organismo. Detti Mediatori non compiono alcuna attività e si limitano ad assistere alle varie fasi della procedura. Essi non hanno diritto a compenso alcuno. Tanto il Mediatore designato quanto le parti non possono opporsi all'indicazione effettuata dall'Organismo, salvo espresso e motivato rifiuto. Anche per il Mediatore in tirocinio si applicano le norme relative alla incompatibilità, nonché quelle relative alla riservatezza, alla inutilizzabilità ed al segreto professionale applicabili per il Mediatore.

ARTICOLO 10 - LA SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE


1 - Su istanza motivata di parte, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione del mediatore, previa sua audizione.

2 - Il mancato rispetto da parte del mediatore degli obblighi che a lui fanno capo ne comporta, previa audizione, l'immediata sostituzione, salvo quanto previsto all'art. 7.

3 - Il Consiglio Direttivo provvede parimenti alla nomina di un altro mediatore ai sensi dell'art. 9:

- a) qualora il mediatore designato nel corso del procedimento rinunci all'incarico con dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dal Consiglio Direttivo medesimo;

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2013
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



b) nei casi di sospensione e di cancellazione di cui all'art. 7.

CAPO IV IL PROCEDIMENTO

ARTICOLO 11 - INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO

1 - Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni, al procedimento di mediazione si accede mediante il deposito di una domanda presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo.

La parte che aderisce al procedimento deposita la relativa dichiarazione.

Al deposito cartaceo della domanda di mediazione e della dichiarazione di adesione è parificato l'inoltro via pec da parte dell'Avvocato che assiste le parti nella procedura.

2 - L'individuazione dell'oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.

La parte che aderisce al procedimento può estenderne l'oggetto ad ogni altra questione, anche non connessa a quella oggetto della domanda, purché vertente su diritti disponibili.

3 - La domanda e l'adesione alla procedura devono essere effettuate utilizzando l'apposito modulo ovvero redigendo un atto che comunque contenga l'indicazione di:

I) i soggetti della mediazione, ossia: a) l'Organismo adito; b) i dati identificativi della parte richiedente (precisando in caso di soggetto collettivo il legale rappresentante), con codice fiscale e indirizzo, e di colui che la assisterà o rappresenterà nella procedura (allegando mandato o delega o procura), con l'indirizzo pec in cui ricevere le comunicazioni; c) i dati identificativi della parte convocata (precisando in caso di soggetto collettivo il legale rappresentante), con codice fiscale e indirizzo;

II) il tipo della mediazione, ossia se si tratta di mediazione obbligatoria, volontaria o delegata (precisando in questo caso l'autorità e il provvedimento);

III) l'oggetto della mediazione, ossia la descrizione dei fatti, le ragioni della pretesa, il valore indicativo (a norma di c.p.c.);


IV) le modalità di pagamento delle spese di avvio e i dati per la fatturazione;

V) la dichiarazione di accettazione del regolamento dell'Organismo, di ricezione della informativa privacy, e di consenso al trattamento dei dati e lo spazio riservato alla Segreteria.

4 - La sottoscrizione dell'istanza e della dichiarazione di adesione, se non sono autenticate nelle forme di cui all'art. 83, terzo comma, codice di procedura civile, devono essere corredate da copia di valido documento di identità del sottoscrittore e, nell'ipotesi che costui agisca in rappresentanza di altro soggetto, anche dai documenti giustificativi del potere di rappresentanza e da copia di documento di identità e del codice fiscale del rappresentato.

5 - Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali ed anche nei

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



confronti di più soggetti.

6 - Il deposito della domanda di mediazione, nonché l'adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata, commisurate al valore della lite, e riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell'Organismo.

7 - L'Organismo non può rifiutarsi di svolgere la mediazione, se non per giustificato motivo.

ARTICOLO 12 - DIRITTO DI ACCESSO

1 - Fermo quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del d. lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni, le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione, che l'Organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione.

2 - Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti con esclusione di quelli riservati al mediatore.

ARTICOLO 13 - NORME DEL PROCEDIMENTO

1 - La Segreteria Amministrativa:

a) verifica la conformità della domanda ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e del deposito delle spese di mediazione;

b) annota la domanda nell'apposito registro;

c) invia alla parte richiedente, all'indirizzo pec indicato o con altra modalità idonea, l'atto di avvio della procedura, contenente la designazione del mediatore, la fissazione del primo incontro, le disposizioni per la comunicazione alla controparte (tra cui il termine da osservare, e i documenti da allegare) e gli avvisi ritenuti opportuni.

2 - La comunicazione alla controparte o alle controparti dell'atto di avvio della procedura dovrà essere effettuata a cura della parte richiedente, nel termine e con gli allegati stabiliti in essa, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione; è onere della parte richiedente, in sede di primo incontro, fornire prova di un tanto.

3 - Ai fini dell'impedimento delle decadenze e dell'interruzione delle prescrizioni, la parte istante ha facoltà di notificare alla controparte o alle controparti la sola domanda di mediazione depositata, previa richiesta di copia alla Segreteria Amministrativa, fermo restando che dovrà poi comunque provvedere alla comunicazione alla controparte o alle controparti della lettera/provvedimento di avvio della procedura di cui ai commi precedenti.

4 - Con riferimento alla procedura di mediazione saranno osservate le seguenti regole:


a) al primo incontro il mediatore deve:

i) verificare preliminarmente se sia stata rispettata la clausola di mediazione o conciliazione contrattuale o statutaria e nel caso di mancato rispetto di tali previsioni segnalarlo alle parti;

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere

- ii) avvertire le parti dell'eventuale necessità o opportunità di coinvolgere terzi nel procedimento di mediazione, quando la loro partecipazione è necessaria ai fini dell'efficacia dell'eventuale accordo;
- iii) chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitare inoltre le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procedere con lo svolgimento della stessa.
- b) la forma scritta è richiesta solo per la proposizione della domanda, per l'adesione della parte convocata, per la redazione della proposta da parte del mediatore, per la redazione del verbale di espletamento del tentativo di conciliazione, di accordo o di mancato accordo;
- c) la trattazione durante le riunioni comuni e gli incontri separati avviene solo in forma orale;
- d) ciascuna parte, fermo il divieto di utilizzabilità nell'eventuale giudizio, può prendere appunti per se stessa, ma non può chiedere la sottoscrizione delle altre parti o del mediatore, né registrare la riunione;
- e) il mediatore può invitare le parti all'esibizione di ulteriore documentazione;
- f) l'eventuale rappresentante della parte nel procedimento di mediazione deve essere munito di idonea procura a conciliare ed essere a piena conoscenza dei fatti e della situazione reale della parte da lui assistita; la mancanza di idonea procura o la mancanza della conoscenza dei fatti comportano il fallimento della procedura di mediazione;
- g) il mediatore non ha potere decisionale, che rimane riservato alle parti, ed il suo compito è quello di promuovere la composizione bonaria della controversia e, pur considerando i loro reali interessi, ipotizzare i termini del possibile accordo all'interno della cornice giuridica del rapporto, facilitando nelle riunioni, sia separate che comuni, la negoziazione tra le parti;
- h) non sono ammessi da parte del mediatore, delle parti e dei loro difensori atteggiamenti dilatori, distorsioni di principi del diritto o indagini irrilevanti ai fini della conciliazione, o lo svolgimento di attività comunque alla stessa non riconducibili;
- i) le parti sono libere di decidere se proseguire la mediazione ed hanno la facoltà di abbandonare la mediazione, senza obbligo di motivazione, quando non abbiano più interesse o volontà di proseguirla;
- l) la mancata adesione o l'abbandono della mediazione non costituisce fonte di responsabilità, salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni e la mancata comparizione senza giustificato motivo di una delle parti ad un incontro fissato dal mediatore comporta di diritto il fallimento della procedura di mediazione;
- m) il mancato versamento delle indennità previste comporta di diritto, decorso il termine di cui all'art. 20, comma 8, il fallimento della procedura di mediazione se volontaria;
- n) la mediazione può svolgersi anche secondo modalità telematiche da determinarsi con separato regolamento;
- o) il mediatore solo su concorde richiesta delle parti, nonché solo se nel corso del procedimento

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



siano emersi sufficienti elementi per una definizione del conflitto e comunque previo avvertimento circa le conseguenze di cui all'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni, formula loro la proposta di conciliazione di cui all'art. 11 dello stesso decreto; nel formulare la proposta, oltre che rispettare il limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative, il mediatore deve, se possibile, non prescindere dalla cornice normativa che regola il rapporto;

p) in nessun caso il verbale negativo può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento o indicare le ragioni del mancato accordo;

q) il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento e che esse pervengano ad un accordo in modo consapevole ed informato;

r) non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.

ARTICOLO 14 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1 - Il procedimento di mediazione si svolge presso la sede dell'Organismo o con modalità telematiche, previo consenso delle parti e del mediatore.

2 - Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.

3 - Il mediatore preliminarmente verifica che la questione a lui sottoposta non riguardi diritti indisponibili, nel qual caso rimette il procedimento al Consiglio Direttivo per la dichiarazione di inammissibilità della domanda e la restituzione dell'indennità versata, fatta eccezione per le spese di avvio del procedimento.

4 - Salvo diverso ed espresso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese, alle informazioni acquisite o ai documenti depositati nel corso del procedimento.

5 - La proposta formulata dal mediatore ha forma orale e può essere verbalizzata solo su espressa autorizzazione delle parti. In questo caso la proposta viene inoltrata per il tramite della Segreteria Amministrativa e le parti hanno sette giorni per comunicare alla Segreteria Amministrativa la loro accettazione.


6 - L'Organismo trasmette la proposta del mediatore su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni.

7 - Per la nomina di uno o più mediatori ausiliari occorre il consenso di tutte le parti.

8 - Il mediatore può provvedere all'individuazione, anche per il tramite della Segreteria Amministrativa, di un esperto, da scegliere tra i nominativi dei consulenti tecnici iscritti nell'Albo di cui all'art. 13 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, istituito preferibilmente presso il Tribunale di Pordenone o di altri Tribunali del distretto della Corte d'Appello di Trieste e di Venezia, a condizione che tutte le parti vi consentano.

La nomina é subordinata all'impegno, dalle stesse sottoscritto, di sostenerne gli oneri in eguale

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



misura e in via anticipata prima dell'inizio delle operazioni.

Il compenso dell'esperto viene determinato dal Consiglio Direttivo dell'Organismo, non può eccedere la metà dell'indennità prevista per il mediatore e deve essere versato prima dell'inizio delle operazioni.

9 - All'esperto si applicano le disposizioni del presente regolamento che riguardano i casi d'incompatibilità e d'imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

10 - All'esperto è fatto divieto di formulare una proposta.

ARTICOLO 15 - MEDIAZIONE DELEGATA

1 - Nelle ipotesi di mediazione delegata dal giudice le parti depositano copia dei fascicoli di parte e dei verbali di causa; il mediatore deve tenere conto nel procedimento di mediazione dello stato del processo, delle eventuali decadenze verificatesi e delle indicazioni date dal Giudice con l'ordinanza che dispone la mediazione delegata.

2 - Il mediatore non può riferire al Giudice delegante alcunché in ordine alle posizioni, alle dichiarazioni ed all'atteggiamento assunto dalle parti nel procedimento di mediazione ed in merito alle proposte fatte dalle parti o da lui.

ARTICOLO 16 – RISERVATEZZA, INUTILIZZABILITÀ E SEGRETO PROFESSIONALE

1 - Al mediatore, alle parti ed a tutti coloro che intervengono al procedimento è fatto divieto di divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazione, ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 28/10 e successive modificazioni.

Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate, salvo il consenso della parte dichiarante o da cui le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale della Segreteria Amministrativa sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.

2 - Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto di entrambe le parti.


Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale, di interrogatorio formale o di giuramento decisorio.

3 - Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell'Organismo, i mediatori ausiliari, gli esperti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione o dedurre interrogatorio formale sugli stessi.

ARTICOLO 17 - ESITO DEL PROCEDIMENTO

2 - Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni, il

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovers



procedimento si considera concluso, quando:

- a) le parti raggiungono un accordo amichevole;
- b) le parti non aderiscono all'eventuale proposta formulata dal mediatore;
- c) una o alcune delle parti non aderiscono al procedimento o non partecipano all'incontro di mediazione;
- d) le parti non raggiungono un accordo;
- e) le parti non versano nel termine fissato le indennità, in caso di mediazione non obbligatoria ai sensi dell'art.5 c.1 bis e c.2 del D.lgs n. 28/2010 e successive modificazioni;

2 - In tutti i casi in cui si sia tenuto l'incontro, il mediatore forma un verbale in cui dà atto del suo svolgimento.

Il verbale viene sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore che certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

3 - Nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. a), il verbale contiene l'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti ai sensi e nelle forme previste dal D.lgs n. 28/2010 e successive modificazioni.

4 - Il verbale di accordo sottoscritto dalle parti è depositato presso la Segreteria Amministrativa dell'Organismo.

Tutti gli oneri fiscali derivanti dall'accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

L'Organismo è tenuto a rilasciare alle parti che gliene fanno richiesta il verbale di accordo anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo.

5 - Nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. b), il mediatore indica nel verbale medesimo la sua proposta e le ragioni del mancato accordo solo su concorde richiesta delle parti.

6 - Nelle ipotesi di cui al primo comma, lettera c), il mediatore indica nel verbale che il procedimento è fallito per la mancata partecipazione di una o di alcune delle parti.

Ove l'incontro non abbia avuto luogo perché la parte invitata o alcune delle parti invitate hanno espressamente negato la propria adesione, la Segreteria Amministrativa rilascia, su richiesta della parte istante, una dichiarazione di fallimento del procedimento per mancata adesione della parte invitata o di alcune delle parti invitate.


Nell'ipotesi di cui al primo comma, lett. d), il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è concluso per mancato accordo

7 - Nell'ipotesi di cui al primo comma, lettera e), la Segreteria Amministrativa indicherà che il procedimento è fallito per mancato versamento delle indennità.

8 - Se l'istante non provvede alla comunicazione della domanda di mediazione, in base all'art. 13 comma 2, il procedimento non può avere corso e, a richiesta della parte interessata, la Segreteria Amministrativa dà atto di ciò.

9 - Nel caso di sospensione o di cancellazione dell'Organismo ai sensi dell'art. 10 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, il procedimento si estingue e le indennità di cui all'art. 20 vengono restituite alle parti.

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Roversi



ARTICOLO 18 – VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

1 - Al termine del procedimento di mediazione a ogni parte del procedimento viene consegnata una scheda per la valutazione del servizio, il cui modello è allegato al presente regolamento (all. A).

2 - La scheda viene conservata dall'Organismo e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte e l'indicazione delle sue generalità, è trasmessa per via telematica al responsabile della tenuta del registro degli organismo di mediazione, con modalità che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

ARTICOLO 19 - DURATA DEL PROCEDIMENTO

1 - Il procedimento non potrà avere durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo espresso consenso delle parti.

CAPO V LE INDENNITÀ

ARTICOLO 20 - INDENNITÀ

1 - Salvo diverse previsioni di legge, sono dovute da ciascuna parte, oltre alle spese vive che verranno conteggiate e documentate dall'Organismo, le spese di avvio del procedimento pari ad Euro 40,00=, oltre IVA che dovranno essere versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al tentativo di mediazione al momento del deposito della dichiarazione di adesione.

2 - A titolo di indennità sono dovute inoltre, da ciascuna parte, le spese di mediazione il cui importo è indicato nella tabella allegata al presente regolamento (all. B), che deve essere corrisposto per intero prima dell'incontro di mediazione.

3 - A parziale copertura degli oneri di gestione dell'Organismo verrà trattenuto dall'importo di mediazione una somma pari al 20% dello stesso.

4 - L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella di cui al precedente comma 2:

a) è aumentato in misura non superiore ad un quinto nel caso di successo della mediazione;

b) è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del d. lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni;

c) nelle materie di cui al comma 1bis e nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 5 del d. lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera d) del presente comma, e non si applica alcun

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera a) del presente comma;

d) è ridotta ad euro quaranta per il primo scaglione ed a euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa alla mediazione.

5 - abrogato

6 - . Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

7 - L'indennità rimane fissa anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, ovvero di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

8 – Salvo che nelle ipotesi di cui all'art.5, commi 1bis e 2, del d. lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni, nel caso di mancato versamento della indennità la Segreteria Amministrativa sospende il procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento riprende con la fissazione di nuova data dell'incontro di mediazione; in ipotesi di mancato pagamento dell'indennità entro trenta giorni dalla data di sospensione l'Organismo dichiara fallito il procedimento di mediazione per mancato pagamento dell'indennità.

8 bis – In ipotesi di mancata corresponsione per intero delle indennità dovute, la Segreteria non rilascerà il verbale di accordo di cui all'art. 11 del D. L.gvo 28/10.

9 - E' fatta salva la facoltà per ciascuna delle parti di anticipare anche per l'altra parte le spese di mediazione dovute.


10 – In ipotesi di adesione della parte convenuta alla mediazione le parti dovranno corrispondere l'intero importo relativo alle spese di mediazione entro il giorno precedente a quello fissato per il primo incontro; al primo incontro, in ipotesi di mancato accordo circa l'inizio del procedimento di mediazione, sono dovute dalle parti le sole spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione eventualmente già versate dalle parti verranno rese alle stesse.

11 - Qualora il valore del procedimento risulti indeterminato o indeterminabile l'Organismo applicherà, per l'individuazione dell'ammontare delle spese di mediazione dovute, lo scaglione da Euro 50.001,00 a 250.000,00, fatta eccezione per le vertenze di rilevanza manifestamente esigua alle quali sarà applicato lo scaglione da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00. In caso di divergenza tra le parti sulla stima del valore della controversia, che comporti l'applicazione di diversi scaglioni di riferimento, l'Organismo deciderà il valore di riferimento secondo le norme del codice di procedura civile. Il valore di riferimento verrà comunicato alle parti.

Il valore di riferimento verrà altresì determinato dall'Organismo qualora l'oggetto del procedimento sia modificato per effetto dell'adesione alla procedura.

12 - Qualora all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso dal quello determinato ai sensi del comma precedente o l'accordo sia raggiunto su valori superiori rispetto allo scaglione determinato dalle parti, è facoltà dell'Organismo richiedere l'indennità corrispondente allo scaglione

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



relativo al nuovo valore di riferimento.

13 - Le parti sono tenute in via solidale al pagamento delle spese di mediazione.

Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi, si considerano come un'unica parte.

14 - Il diritto al compenso spettante al mediatore sorge successivamente all'effettivo pagamento da parte degli obbligati delle spese di mediazione e l'ammontare del compenso sarà calcolato sulle somme effettivamente corrisposte. L'organismo si farà parte diligente per il recupero delle somme non corrisposte spontaneamente dagli obbligati ma non avrà alcun obbligo nei confronti del mediatore per il mancato recupero di dette spese. Salva la possibilità di cessione del credito da parte dell'organismo al mediatore nella misura corrispondente al compenso da lui maturato.

ARTICOLO 21— INDENNITÀ PER I NON ABBIENTI

1 - Le parti che versino nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono esonerate dal pagamento dell'indennità spettante all'Organismo.

A tal fine sono tenute a depositare presso l'Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'Organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.

2 - Qualora tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente il mediatore deve svolgere la prestazione gratuitamente.

3 - Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano poter essere ammesse al patrocinio per i non abbienti.

4 - Tali disposizioni si applicano quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

5 - L'Organismo tiene un registro, anche su solo supporto informatico, nel quale annota i procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3. Il registro contiene il riferimento al numero del procedimento, al nominativo del mediatore, all'esito della mediazione, all'importo dell'indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l'attività svolta.

Il Consiglio dell'Ordine può disporre, in sede di bilancio consuntivo annuo, il riconoscimento di un'indennità da ripartirsi tra i mediatori che abbiano svolto la loro opera nei procedimenti di cui al presente articolo sino a concorrenza dell'importo di eventuali attività residue.

CAPO VI

NORMA DI CHIUSURA E TRANSITORIE

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2016
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



ARTICOLO 22 – NORMA DI CHIUSURA

1 - Per quant'altro non previsto si applica il decreto legislativo n. 28/2010 e successive modificazioni.

ART. 23 – NORMA TRANSITORIA

1 - Sino a che non vengano costituite le sezioni dell'elenco dei mediatori con almeno 5 (cinque) mediatori, l'Organismo si avvale di un unico elenco di mediatori non suddiviso in sezioni di competenza, ma tenendo conto nella designazione delle competenze specifiche di ciascun mediatore.

2 - Nei casi di cui al comma 1 è facoltà del mediatore designato dichiarare di non accettare l'incarico per difetto della specifica competenza nella materia della mediazione.

ART. 24 - ENTRATA IN VIGORE

1 - Il presente regolamento, insieme allo Statuto dell'Organismo, viene depositato presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010 ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi.


2 - Le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento entrano in vigore dopo l'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi.

ART. 25 - MODIFICHE DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO

1 - Ogni modifica del regolamento deve essere approvata dal Consiglio dell'Ordine e deve essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010.

Ogni modifica del regolamento diviene efficace il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone (www.ordineavvocatipordenone.it).

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



DATA _____

NOME e COGNOME _____

ORGANISMO DI MEDIAZIONE _____

SCHEDA DI VALUTAZIONE

1 = valore minimo ; 5= valore massimo

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione 1 2 3 4 5

b) Assistenza della Segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura 1 2 3 4 5

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in Tribunale 1 2 3 4 5

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi del ricorso in Tribunale ? 1 2 3 4 5

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE


a) Competenza del Mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura 1 2 3 4 5

b) Abilità del Mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite 1 2 3 4 5

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI

firma

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 17 giugno 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



TABELLA

fino a Euro 1.000,00	Euro	65,00
da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00	Euro	130,00
da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00	Euro	240,00
da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00	Euro	360,00
da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00	Euro	600,00
da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00	Euro	1.000,00
da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00	Euro	2.000,00
da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00	Euro	3.800,00
da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00	Euro	5.200,00
oltre Euro 5.000.000,00	Euro	9.200,00